ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAMEZIA TERME

REGOLAMENTO

Art. 1 – DEFINIZIONI

Nel presente regolamento

- l'espressione "legge n. 3/2012" indica la legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;

- l'espressione "dm n. 202/2014" indica il decreto del Ministro della Giustizia adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, n. 202 "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nell'elenco degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- l'espressione "Delibera" indica la delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, istitutiva dell'Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento;

- l'acronimo "COA" indica il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme;

- l'acronimo "OCC" indica l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Lamezia

Terme ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto 2 legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221;

- l'espressione "Gestore/Liquidatore" indica il soggetto – ovvero i soggetti - incaricati dall'OCC per la gestione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione del patrimonio del debitore.

Art. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OCC costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme per la gestione delle procedure di sovraindebitamento, inclusa la liquidazione e gestione del patrimonio del debitore.

Il presente Regolamento, contenente anche norme di autodisciplina vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

Art. 3 – FUNZIONI – SEDE – DURATA DELL'OCC

L'OCC ha lo scopo di gestire le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, inclusa la liquidazione e gestione del patrimonio del debitore, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché del dm n. 202/2014.

L'OCC si propone altresì di:

- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali, convegni di studio e giornate formative sulla materia del sovraindebitamento di cui alla

legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali nonché convegni di studio e giornate formative sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, crisi dell'impresa, diritto processuale civile, economia aziendale, diritto tributario;

- creare utili sinergie tra gli associati anche per fornire servizi multidisciplinari a favore degli iscritti agli albi professionali e a terzi;

- rappresentare gli associati presso le istituzioni, enti pubblici o privati, in tutte le iniziative di comune interesse per favorire lo sviluppo e l'affermazione delle tecniche di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'OCC non potrà svolgere attività differenti da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse od accessorie.

L'OCC ha sede legale presso l'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme sito nel Palazzo di Giustizia in Piazza della Repubblica di Lamezia Terme e sede operativa presso l'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme sito nel Palazzo del Giudice di Pace in Via L. Da Vinci di Lamezia Terme.

La durata è a tempo indeterminato.

Art. 4 – ORGANI DELL'OCC

L'OCC opera attraverso il Consiglio Direttivo che fissa i requisiti di selezione, di formazione e di aggiornamento dei Gestori/Liquidatori e, più in generale, compie ogni attività che possa favorire la realizzazione degli scopi per cui è costituito.

Il Consiglio Direttivo:

a) esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei Gestori/Liquidatori;

b) procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi ai Gestori/Liquidatori irrogando le sanzioni di cui all'allegato B del presente regolamento;

c) svolge ogni altra attività finalizzata ad agevolare il raggiungimento degli scopi per cui l'OCC è costituito.

Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, secondo i principi che lo ispirano e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 – COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che si identifica con la persona del Presidente del COA, e da quattro membri con funzioni di Vice Presidente, di Referente, di Segretario, di Tesoriere e di Coordinatore Scientifico.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dal COA fra i consiglieri eletti, fatta eccezione per il Coordinatore Scientifico che può essere un soggetto estraneo al COA. Sono nominati nella prima seduta immediatamente successiva alla elezione del COA, non possono essere nominati per più di due volte nel medesimo incarico e possono essere revocati dal COA per gravi motivi.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per il periodo di tempo equivalente alla durata del COA che li ha designati e cessano automaticamente con la scadenza, naturale o anticipata, del COA, senza

possibilità di proroga. Nell'intervallo di tempo compreso fra la scadenza e l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo quello ormai decaduto resta in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e per garantire la prosecuzione dell'attività.

Art. 6 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, con avviso spedito per posta od inoltrato a mezzo fax, Pec o per telegramma ovvero con altri mezzi elettronici o telematici, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale sottoscritto dai presenti.

Art. 7 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'OCC si identifica con il Presidente del COA.

Ha la legale rappresentanza e la firma dell'OCC.

Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale conferendo mandato alle liti.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e in caso di eccezionale urgenza e necessità può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la relativa ratifica.

Può delegare al Referente o ad uno dei membri la rappresentanza e il potere di firma per il compimento di atti specifici.

In caso di impedimento è sostituito dal Referente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere di maggiore anzianità anagrafica.

Art. 8 – IL REFERENTE

Il Referente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o di incompatibilità.

Nell'esercizio della funzione il Referente coordina l'attività dell'OCC.

Comunica immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché delle misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

Esegue la preventiva sommaria istruttoria delle procedure di composizione della crisi, nomina il Gestore/Liquidatore fra gli iscritti nell'elenco tenuto dall'OCC, considerando la natura e l'importanza della procedura, la specifica conoscenza del settore a cui appartiene il debitore/consumatore, la formazione continua e garantendo la rotazione degli incarichi.

Predispone e comunica alla segreteria il preventivo scritto contenente l'elenco delle spese e dei compensi ipotizzabili per lo svolgimento dell'incarico.

Sottoscrive la prescritta dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trovi in conflitto di interessi con la singola procedura. La dichiarazione è depositata presso il competente Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o del piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.

Conferisce gli incarichi ai Gestori/Liquidatori, ne coordina l'attività, svolge funzioni di supporto ai Gestori/Liquidatori, risolve eventuali conflitti e li

sostituisce in caso di incompatibilità, revoca, decadenza o qualsiasi altra ipotesi che ne renda necessario l'avvicendamento.

Esegue la preventiva istruttoria delle domande di ammissione all'elenco dei Gestori/Liquidatori.

Esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori.

Il Referente:

a) individua, in accordo con il COA, nel rispetto degli standard minimi previsti dal dm n. 202/2014, i requisiti per la nomina ed il mantenimento dell'incarico di Gestore/Liquidatore;

b) dirige la tenuta dei Registri da parte della Segreteria Amministrativa;

c) è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei Gestori/Liquidatori.

Può essere revocato per gravi motivi.

Art. 9 – IL SEGRETARIO

Il Segretario nella funzione di segretario del Consiglio Direttivo, cura la verbalizzazione delle riunioni, delle deliberazione adottate e la tenuta dei documenti e degli atti riferiti al funzionamento del Consiglio.

Nella funzione di segretario dell'OCC, assume la responsabilità della Segreteria composta dal personale del COA appositamente delegato, ne dirige i lavori e sovrintende con il Referente:

1) alla tenuta:

a) del Registro e dell'elenco dei Procedimenti di Composizione della Crisi con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore/consumatore in stato di sovraindebitamento, al Gestore/Liquidatore designato, ed ogni altro dato utile;

b) dell'Elenco dei Gestori/Liquidatori con le annotazioni riguardanti l'ammissione, la formazione, gli incarichi ricevuti ogni dato utile al regolare svolgimento dell'attività;

2) al compimento di tutta l'attività amministrativa e contabile, dalla ricezione della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi e fino al suo completamento, secondo la procedura prevista dall'art. 14 del presente regolamento.

3) all'invio di tutte le comunicazioni tra l'OCC ed i Gestori/Liquidatori, istituito ai sensi dell'art. 3 d.m. 202/2014, tra l'OCC ed debitori/consumatori, nonché di ogni altra comunicazione ed attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'OCC.

Gli operatori della Segreteria hanno l'obbligo dell'imparzialità. Non si occupano del merito della controversia né svolgono attività di consulenza giuridica alle parti, potendo solo fornire notizie di carattere amministrativo sullo stato della procedura al debitore e/o ai creditori che ne facciano richiesta.

Art. 10 – IL TESORIERE

Il Tesoriere attende ai compiti di controllo delle entrate e delle uscite comunque effettuate. Predispone all'inizio di ogni anno solare un quadro economico preventivo ed alla fine un quadro consuntivo che, sottoposti al vaglio del consiglio Direttivo e da questo approvati, costituiscono appendice al bilancio annuale del COA.

Ha delega operativa sui conti correnti. Esegue i pagamenti e riscuote i crediti rilasciando quietanza.

Art. 11 – IL COORDINATORE SCIENTIFICO

Il Coordinatore Scientifico formula al Consiglio Direttivo proposte e raccomandazioni per il mantenimento dello standard di elevata professionalità degli iscritti ai Registri.

Cura e sovraintende alla formazione dei Gestori/Liquidatori procedendo, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, all'organizzazione dei corsi di formazione anche in concerto con Università Pubbliche e Private.

Art. 12 – ELENCO DEI GESTORI/LIQUIDATORI

Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco dei Gestori/Liquidatori dell'OCC esclusivamente gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme che:

a) siano in regola con i requisiti di formazione continua di cui al Regolamento CNF 16.09.2014 n. 6;

b) siano in regola con i requisiti formativi di cui agli artt. 4, comma 6 d.m. n. 202/2014, in particolare che abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovraindebitamento, con valutazione finale, della durata di ore 40;

c) abbiano anzianità di iscrizione all'albo degli Avvocati di almeno anni 5.

L'iscrizione è deliberata dal Referente.

Possono anche essere iscritti, a domanda, i dottori Commercialisti e gli Avvocati appartenenti ad ordine diverso da quello di Lamezia Terme, che abbiano partecipato al corso di formazione in materia di sovraindebitamento organizzato dal COA di concerto con l'Università di Cassino nell'anno 2016.

Art. 13 – DESIGNAZIONE DEL GESTORE/LIQUIDATORE

Il Gestore/Liquidatore incaricato della trattazione della singola domanda proposta dal debitore/consumatore è scelto e nominato dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco.

Opera in forma individuale e deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Nei casi di particolare importanza e complessità il Referente può nominare un collegio di due o più Gestori/Liquidatori scelti sempre tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati, della complessità ed importanza della situazione di crisi del debitore/consumatore.

Il Gestore/Liquidatore, o il collegio, può chiedere al Referente l'autorizzazione ad avvalersi di ausiliari dotati di specifiche conoscenze tecniche secondo criteri di competenza e professionalità e garantendo il principio della rotazione.

I Gestori/Liquidatori e gli eventuali Ausiliari sono tenuti a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (allegato A), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore. A tal fine, oltre agli ordinari casi di conflitto di interessi, costituisce espresso motivo di incompatibilità la presenza nello studio del Gestore/Liquidatore incaricato di professionisti che risultano essere difensori o essere stati difensori del debitore/consumatore negli ultimi cinque anni o comunque essere legati da vincoli di parentela con il debitore/consumatore. In ogni caso ogni Gestore/Liquidatore designato, ed ogni eventuale Ausiliario nominato, dovrà sottoscrivere, sotto la personale responsabilità penale, una dichiarazione di imparzialità nella quale dovrà dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51, 1° comma c.p.c., ovvero in qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la

sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa avere il medesimo effetto o che gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

Il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Referente a sostituire il professionista nominato, ovvero proporre domanda di ricusazione al Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c..

Il Gestore/Liquidatore non potrà svolgere nei due anni successivi dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore/consumatore.

Accettato il mandato, il Gestore/Liquidatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

Il Referente procede nel tempo più breve possibile alla sostituzione del Gestore/Liquidatore, ove impossibilitato a svolgere la sua funzione.

Art. 14 – NORME DI PROCEDURA

Le domande per l'avvio della procedura devono essere depositate presso la Segreteria dell'OCC in formato cartaceo o on-line a mezzo pec, unitamente alla quietanza di pagamento dell'acconto iniziale.

All'atto del deposito la Segreteria verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda, accerta l'avvenuto versamento dell'acconto iniziale, esegue le opportune annotazioni nei registri e trasmette il fascicolo al Referente per l'istruttoria.

Il Referente esegue l'istruttoria della pratica, nomina il Gestore/Liquidatore, predispone il preventivo delle competenze e delle spese ipotizzabili per l'espletamento della procedura e restituisce il fascicolo ed il preventivo alla Segreteria

La Segreteria comunica la nomina al Gestore/Liquidatore che entro 10 giorni dalla ricezione della nomina, deve comunicare alla Segreteria l'accettazione e sottoscrivere la dichiarazione di indipendenza per la gestione dell'affare ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera a) d.m. 202/2014 ed in conformità all'allegato A al presente Regolamento, Decorso il termine, l'incarico di intenderà rinunciato.

La segreteria, ricevuta l'accettazione, comunica al debitore/consumatore il nominativo del Gestore/Liquidatore, il preventivo delle spese e delle competenze nonché i termini e le modalità di versamento del secondo acconto.

La Segreteria, accertato il pagamento del secondo acconto, trasmette gli atti al Gestore/Liquidatore per l'avvio della procedura.

Art. 15 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

I Componenti del Consiglio Direttivo non possono essere nominati – e se nominati decadono dall'incarico –Gestori/Liquidatori nè Ausiliari nelle procedure gestite dall'OCC.

Non possono essere nominati Gestori/Liquidatori né Ausiliari, e se nominati decadono, coloro che:

a) sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

b) si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c. e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi due anni attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo in favore del debitore

ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Art. 16 – RISERVATEZZA

Tutti gli atti relativi al procedimento di composizione della crisi sono riservati, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I membri degli Organi dell'OCC, i Gestori/Liquidatori, gli Ausiliari e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi fatti ed informazioni apprese in relazione ai procedimenti di composizione della crisi o di liquidazione del patrimonio.

L'OCC e i Gestori/Liquidatori, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di composizione non possono essere utilizzate nel giudizio iniziato o coltivato a seguito dell'insuccesso della composizione.

Art. 17 – COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI ED AI GESTORI/LIQUIDATORI

La determinazione del compenso e dei rimborsi spettanti all'OCC ha luogo, in difetto di accordo preventivo con il debitore/consumatore che lo ha

incaricato, secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 e ss. d.m. 202/2014 e succ. mod. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.

Il compenso deve tenere conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

All''OCC spetta altresì il rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 10% del compenso determinato a norma delle disposizioni del presente capo, finalizzato alla copertura delle spese organizzative, della formazione del Gestori/Liquidatori, della organizzazione di convegni di studio e più in generale per far fronte alle spese di gestione dell'OCC.

Spetta, infine, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, in esse compreso il costo degli Ausiliari incaricati.

Il compenso ed i rimborsi delle spese sono dovuti indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, legge n. 3/2012.

Il compenso che l'OCC dovrà corrispondere al Gestore/Liquidatore è pari al 90% della sola somma che l'OCC ha a sua volta riscosso a titolo di compenso. Non formano la base di calcolo né il rimborso forfettario né il rimborso delle spese sostenute.

In caso di composizione collegiale il parametro da utilizzare sarà tendenzialmente quello massimo ed il compenso spettante al Gestore/Liquidatore verrà ripartito in ugual misura tra i componenti del

collegio fatto salva la possibilità di diverso accordo intercorso fra i medesimi componenti e comunicato tempestivamente alla Segreteria.

ALLEGATO A

NORME DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'OCC DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAMEZIA TERME AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

L'iscrizione nell'elenco dei Gestori/Liquidatori dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme è riservata agli Avvocati iscritti al suddetto Ordine. Requisito necessario per l'iscrizione all'elenco predetto è la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo e una votazione minima definita dal Consiglio Direttivo – a un corso specifico di formazione a ciò qualificante della durata di almeno 40 ore, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.M. 202/14, tenuto con i criteri e secondo le modalità indicate dall'OCC.

In ogni caso, tenuto conto della imprescindibile esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei Gestori della Crisi, l'iscrizione e la permanenza all'elenco è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo dell'OCC.

I Gestori/Liquidatori iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'OCC frequentando corsi di formazione e di aggiornamento come previsto dall'art. 4, comma 5, lett. d.

La mancata partecipazione ai corsi di formazione c/o aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'elenco dei Gestori/Liquidatori.

Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un Gestore/Liquidatore all'incarico a lui affidato – quando reiterato per più di tre volte nell'arco del

triennio – comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco dell'OCC.

Il mantenimento dei requisiti fissati nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di tre organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione presso l'elenco dei Gestori/Liquidatori dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme.

L'OCC può e deve verificare che i singoli Gestori/Liquidatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco. 9

Il Gestore/Liquidatore incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.

Il Gestore/Liquidatore incaricato deve sempre agire in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il Gestore/Liquidatore incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale. Il Gestore/Liquidatore incaricato non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore/Liquidatore deve avere un'anzianità d'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Lamezia Terme e di effettivo esercizio della professione non inferiore a cinque anni.

I Gestori/Liquidatori dovranno attenersi alle disposizioni di cui agli artt. 61 e 62 del Codice deontologico forense e non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. E' fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi

connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

L'incarico di Gestore/Liquidatore non può essere assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell'organismo

Al Gestore/Liquidatore è fatto obbligo di:

sottoscrivere, per ogni incarico per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;

informare immediatamente le parti e l'OCC dell'incarico, di ogni circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità;

assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;

mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. Qualsiasi informazione confidatagli non dovrà essere rivelata sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;

non esercitare alcuna pressione sulle parti e deve sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarle;

non percepire compensi direttamente dalle parti;

corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'OCC;

il Gestore/Liquidatore che non ottempera agli obblighi suddetti è immediatamente sostituito nella procedura dal Referente dell'OCC, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge. Nei casi più gravi il Consiglio Direttivo ne può disporre la sospensione, la cancellazione dall'Elenco del Gestori/Liquidatori ed il deferimento al

Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'eventuale adozione delle opportune sanzioni disciplinari.

ALLEGATO B - NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE/LIQUIDATORE– CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 DM n.202/2014

Ove il Gestore/Liquidatore incaricato incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM n.202/2014, il Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà a maggioranza dei suoi membri alla irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, ovvero della sospensione ovvero della cancellazione dall'Elenco dei Gestori/Liquidatori. La sanzione dell'Ammonimento è irrogata dal Consiglio Direttivo al Gestore/Liquidatore che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014. La sanzione della Sospensione, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal Consiglio Direttivo al Gestore/Liquidatore incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014. La sanzione della Cancellazione è irrogata dal Referente al Gestore/Liquidatore incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di un pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 dall'esecuzione del provvedimento. In caso di sospensione da uno a dodici mesi e di cancellazione del

professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione al competente COA per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie. E' data facoltà al professionista, all'esito dell'apertura del procedimento disciplinare di cui al presente articolo di autosospendersi per anni uno e all'esito il procedimento si considererà estinto. Tale facoltà potrà essere utilizzata una sola volta. Il Referente procede, alla sostituzione del Gestore/Liquidatore ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione ex art. 6 del presente Regolamento dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.

ALLEGATO C - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ALL'OCC

Il debitore che intende avvalersi delle procedure previste dall'OCC deve presentare apposita istanza al contenente,

- i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo di nascita, C.F. e residenza recapiti telefonici, email, pec)

- i dati anagrafici dell'eventuale Professionista che lo assiste, la copia della procura conferita e l'indicazione del domicilio, dei recapiti telefonici, telematici e la p.e.c. presso cui intende ricevere le comunicazioni:

- la dichiarazione che versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 L. 3/2012 e che non sia soggetto fallibile, né sussistano le altre condizioni di inammissibilità previsti dall'art. 7 di cui alla L. 3/2012.

- l'intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata L. 3/2012 e quindi la necessità che l'OCC nomini un Gestore/Liquidatore che svolga i compiti e le funzioni previste dalla legge;

- un elenco, più dettagliato possibile, degli elementi dell'attivo e del passivo patrimoniale, in modo da consentire all'OCC di valutare il grado di complessità dell'opera richiesta e di redigere un preventivo dei costi più aderente possibile ala realtà.

- copia del documento di identità dell'istante;

- copia della ricevuta del versamento di €uro 100,00, quale acconto iniziale, da eseguire mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario dell'OCC identificato dalle seguenti coordinate bancarie

codice IBAN

intestazione conto: ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI LAMEZIA TERME